

Mariano Malavolta

*Sulla clausola discrezionale della c.d. lex de imperio Vespasiani*

Al testo della celebre tavola bronzea capitolina non è certo mancata, nel corso dei secoli, l'attenzione di illustri lettori e di finissimi esegeti, attestata da migliaia di pagine che su di esso si sono accumulate senza posa con contenuti d'alta dottrina: esso dunque potrà ben sopportare l'aggiunta di qualche foglio di mie annotazioni che qui propongo<sup>1</sup>, soffermandomi brevemente sulle circostanze dell'avvento di Vespasiano, sulla natura del documento conservato dalla tavola di bronzo scoperta da Cola in S. Giovanni [riprodotta nella tav. I], sull'ermeneusi della cruciale sesta clausola della cosiddetta *lex de imperio* (che sia una *lex* è certo, che si denominasse *de imperio Vespasiani* è moderna convenzione) e, infine, su una proposta di interpretazione delle imperfezioni che la tavola bronzea presenta alla linea 18.

È appena il caso di richiamare il contesto degli eventi che diedero occasione alla stesura del documento, all'indomani della ingloriosa fine di Nerone (9 giugno del 68), seguita dall'avvicinarsi di ben quattro imperatori (Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano) nel corso di quel *longus et unus annus* che, giusto a un secolo di distanza dalla conclusione del lungo periodo delle guerre civili, aveva fatto ripiombare l'Italia nel caos delle lotte fratricide: si pensi alle due battaglie di *Betriacum*, la prima vinta dai Vitelliani il 14 aprile del 69 contro i partigiani di Otone (che dopo due giorni era costretto al suicidio), la seconda che vide i Vitelliani soccombere, nella notte fra il 24 e il 25 ottobre, alle legioni danubiane di Antonio Primo, di parte vespasiana, e che fu seguita dal crudele sacco di Cremona, mentre non meno sanguinosa fu la lotta fra le opposte fazioni nella stessa città di Roma, con l'odiosa eliminazione, da parte dei Vitelliani, del fratello di Vespasiano, il *praefectus urbi* Flavio Sabino asserragliatosi sul Campi-

<sup>1</sup> Sviluppando un'idea già suggerita nella voce *maiestas* da me redatta per il "Dizionario epigrafico di Antichità romane", V, fasc. 15 (1997), p. 473.

doglio e trucidato insieme con i suoi seguaci alla vigilia dell'ingresso nell'Urbe delle truppe di Antonio Primo e di Petillio Ceriale. All'inevitabile eliminazione di Vitellio, avvenuta il 20 dicembre, seguì immediatamente, il 21 o il 22 (quando ancora non erano arrivati a Roma né Vespasiano, che era ad Alessandria, né Licinio Muciano, il "grande elettore" di Vespasiano), la seduta del senato nel corso della quale fu riconosciuto il nuovo imperatore con un *senatusconsultum* in seguito incorporato nella *lex rogata* a noi nota (nella sua parte finale) dalla tavola bronzea ora conservata nei Musei Capitolini.

La *lex* cosiddetta *de imperio*, ossia il testo che si può leggere sulla tavola di bronzo di cm 164 per 113, spessa cm 4,5<sup>2</sup>, è sicuramente uno dei più insigni monumenti epigrafici, e certamente "la più importante testimonianza epigrafica relativa alla storia costituzionale romana"<sup>3</sup>, nonché uno dei testi più studiati da storici e soprattutto giuristi, fino dai tempi del suo rinvenimento ad opera del "tribuno" Cola di Rienzo, che se ne servì per arringare i suoi concittadini, cercando di stimolare in essi l'orgoglio per il glorioso passato dei Romani. Le notizie su quella famosa lezione di storia, tramandate da un anonimo cronista per l'anno 1347, ricordano che Cola s'impegnò generosamente a spiegare l'iscrizione della tavola: questa fu, dietro sua richiesta, affissa in S. Giovanni ed illustrata con dipinti nei quali egli avrebbe fatto "pegnere come lo senato concedea l'autoritate a Vespasiano imperatore", facendo notare a più riprese come la legge fosse insieme emanazione del senato e del popolo. Il riferimento alla concessione della "autoritate" e il resto delle argomentazioni di Cola sul contenuto della tavola (riferite dall'Anonimo) hanno indotto la Sordi<sup>4</sup> a ipotizzare che il tribuno abbia potuto leggere anche la tavola iniziale – ora mancante – che in origine doveva essere affiancata a quella conservata, che peraltro recherebbe tracce di questa giunzione. L'ipotesi della Sordi è stata più di recente ripresa, in un documentatissimo ed articolato contributo, da G. Purpura<sup>5</sup>, che ha posto in dubbio – con argomenti meritevoli di ogni considerazione – anche quanto detto dallo stesso Cola in una lettera scritta nel 1350 all'arcivescovo di Praga Ernesto di Pardubitz<sup>6</sup>, sostenendo che il vocabolo

<sup>2</sup> C.I.L. VI 930 e 31207 a p. 3777, di cui si veda l'ultimo aggiornamento nel (peraltro assai sbrigativo) *additamentum* di p. 4307.

<sup>3</sup> F. LUCREZI, *Aspetti giuridici del principato di Vespasiano*, Napoli 1995, p. 39.

<sup>4</sup> Si veda soprattutto M. SORDI, *Cola di Rienzo e le clausole mancanti della lex de imperio Vespasiani*, in "Studi Volterra" 2, Milano 1971, p. 309.

<sup>5</sup> G. PURPURA, *Sulla tavola perduta della Lex de auctoritate Vespasiani*, in "Minima epigraphica et papyrologica" II, 2 (1999), pp. 261-295.

<sup>6</sup> COLA DI RIENZO, *Epistole*, a cura di A. GABRIELLI, Roma 1890, p. 165: *patet etiam de his tabula magna erea, sculptis litteris antiquitus insignita, quam Bonifatius papa viii in odium imperii occultavit et de ea quoddam altare construxit, a tergo litteris occultatis.*

*tabula* usato da Cola nella lettera al Pardubitz avrebbe ben potuto indicare il complesso del monumento, composto di due tavole. D'altra parte si dovrà riconoscere l'indubbia concretezza di quanto osservato da coloro che richiamano l'attenzione sulla citata testimonianza dell'Anonimo, nel quale a proposito della concione tenuta da Cola leggiamo "In prima, che Vespasiano potessi fare a suo beneplacito leie e confederazione con quale iente o puopulo volessi etc.": l'elenco delle clausole della legge illustrate dal tribuno inizia proprio, non a caso, con la traduzione del paragrafo che leggiamo all'inizio dell'unica tavola conservata<sup>7</sup>.

Non credo sia utile in questa sede una disquisizione sulla natura del documento "pubblicato" da Cola, a proposito del quale non posso che rinviare alla sterminata bibliografia indicata nelle trattazioni che ho citato e citerò nelle note. Che si tratti di una *lex rogata* è chiaro non soltanto dal contenuto della *sanctio*, ma anche dall'espressa indicazione *ante hanc legem rogatam* della linea 29. Che si tratti della *lex de imperio Vespasiani* lo hanno detto i moderni sulla base del suo contenuto, che di fatto mostra come "tutta una serie di poteri, in cui sostanzialmente si concretava l'*imperium*, vennero concessi a Vespasiano" in un contesto storico caratterizzato dall'espandersi della "attività normativa del principe, che all'inizio si fa strada molto cautamente e quasi nel pieno rispetto formale del sistema repubblicano, e indi produce la scomparsa, la trasformazione o la crisi delle altre fonti normative"<sup>8</sup>, anche se ancora nel secondo secolo i giuristi riportano il valore normativo delle costituzioni – ossia delle norme emanate dal principe – al potere che l'imperatore aveva ricevuto dal popolo mediante una legge, come si evince da ben note enunciazioni di Gaio e di Ulpiano.

Gaio nel suo manuale, databile agli inizi del regno di Marco Aurelio, elenca fra le fonti normative – insieme con le *leges*, i *plebiscita* e i *senatusconsulta* – anche le *constitutiones principum* e aggiunge che nessuno mette in dubbio che queste ultime abbiano valore di legge: *nec umquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat, cum ipse imperator* – aggiunge – *per legem imperium accipiat*<sup>9</sup>. Il testo di Gaio induce, inoltre, a ritenere non interpolato il famoso

<sup>7</sup> Per gli argomenti contro l'ipotesi che Cola possa aver letto la tavola mancante si veda G. BARBIERI, s.v. *lex*, in "Diz. epigr." IV [1957], p. 758; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV 1, Napoli 1974, p. 462 sg.; ancora nel contributo recente di A. COLLINS, *Cola di Rienzo, the Lateran Basilica, and the lex de imperio of Vespasian*, in "Mediaeval studies" 60, 1998, si conclude che "the evidence of all the sources cannot prove, then, that Cola saw both (or all the) tablets of the *lex de imperio* of Vespasian".

<sup>8</sup> F. SERRAO, s.v. *legge (diritto romano)*, in "Enciclopedia del Diritto" XXIII, Milano 1973, p. 845 sgg.

<sup>9</sup> *Inst.* 1, 5.

passo di Ulpiano (vissuto sotto i Severi e trucidato dai pretoriani nel 228, l'anno prima che l'imperatore Severo Alessandro rivestisse il consolato in coppia con lo storico Cassio Dione), in cui si afferma che *quod principi placuit legis habet vigorem: utpote cum lege [regia], quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*<sup>10</sup>. Nel testo di Ulpiano, dunque, il cammino verso il dominato è ancora più accentuato, e la *lex de imperio* è lo strumento con cui il popolo non solo attribuisce l'*imperium* al principe, ma trasferisce in lui tutti i suoi poteri. Vale la pena di ricordare, a questo riguardo, le forti perplessità manifestate dai giuristi su questo sbrigativo modo di giustificare il potere normativo del principe e di spiegarlo in termini di *imperium*, utilizzando questo vocabolo – essi per lo più notano – con una (rozza ed inaccettabile) eterogenesi di significato, dal momento che in nessun modo la potestà legislativa del principe può fondarsi su un *imperium* che non indica più l'istituto repubblicano, bensì il complesso dei poteri del principe, inerenti a quella che potrebbe dirsi la sua “carica” (*dignitas*<sup>11</sup>). Se dunque questa giustificazione non regge sul piano formale, se ne deve concludere che “resta ignoto il modo con cui, sul piano tecnico-giuridico, si sia arrivati a considerare soddisfacente questa spiegazione” anche se resta evidente che “la motivazione che così viene data alla forza di legge delle costituzioni imperiali rispecchia senza dubbio la realtà politica dell'impero, l'accentrarsi nel principe di tutti i poteri dello stato, cui invece prendeva parte in forme diverse il *populus* nel periodo repubblicano: essa però non si regge dal punto di vista formale, se deve essere ancorata – come sembrerebbe, dato il rilievo attribuito al *populus* stesso, alle idee guida della costituzione repubblicana, dove *lex est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu*”<sup>12</sup>.

Senza addentrarci in una questione tanto complessa e dibattuta, e dunque restringendo il nostro interesse alla fattispecie di “questa” *lex de imperio*, redatta per l'avvento di Vespasiano, possiamo intanto annotare che sono in minoranza coloro che vedono nel testo della tavola una testimonianza pecu-

<sup>10</sup> *Dig.* 1, 4, 1 pr. = ULP. *Inst.* 1: sul glossema [*regia*], da espungere, dovuto ai compilatori si veda lo stesso SERRAO (citato nella nota 8), p. 849.

<sup>11</sup> Guarda caso, il vocabolo *dignitas* è quello che il Mommsen volle leggere a tutti i costi nell'*Ancyranum*, mentre l'*Antiochenum* ha mostrato che il vocabolo realmente usato da Augusto era *auctoritas*.

<sup>12</sup> Il passo è di ATEIO CAPITONE, *publici privatique iuris peritissimus* (conservato da GELL. 10, 20, 2) mentre il virgolettato è da M. TALAMANCA, *Le costituzioni imperiali come strumento normativo nel principato*, in “Storia del diritto romano”, Milano 1979, p. 466; su questa sbrigativa legittimazione del potere normativo del principe si vedano gli scritti di R. ORESTANO, *Parola del potere: auctoritate omnibus praestiti*, in *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, pp. 565-650.

liare del trapasso del potere dalla dinastia giulio-claudia alla dinastia flavia<sup>13</sup>. Fra costoro, M. A. Levi giunge ad osservare che “la *lex* doveva conferire a Vespasiano una particolare *potestas*, mancando egli di *auctoritas*”<sup>14</sup>, mentre in un contributo recente di G. Purpura (citato nella nota 5) si propone *tout-court* di denominare la tavola *lex de auctoritate Vespasiani*. La maggior parte dei romanisti, invece, a partire dal Mommsen, ha considerato la tavola come l’unico esemplare a noi giunto di una *lex* tralaticia di investitura imperiale, che avrebbe rilevanza – come ben riassume il Lucrezi – “non tanto come strumento di lettura dell’*aduentus* vespasiano, quanto come esempio di modalità di elezione del principe che risalirebbe all’avvento di Caligola, se non addirittura di Augusto”<sup>15</sup>, con radici in una modalità di conferimento dell’*imperium* esistente già nell’istituto repubblicano della *lex curiata de imperio*, il cui nucleo originario sarebbe addirittura l’antichissima e fantomatica *lex regia* che già in età monarchica – secondo l’opinione attestata dai glossemi dei compilatori giustiniani – avrebbe investito del sommo potere i successori di Romolo.

A rendere assai persuasiva questa interpretazione, secondo la quale la *lex de imperio* (come si è autorevolmente affermato anche in contributi recenti) “consentì il passaggio, in una prospettiva di continuità costituzionale, dalla repubblica al principato”<sup>16</sup>, ha molto contribuito l’esegesi della cosiddetta ‘clausola discrezionale’, ossia del sesto capoverso (alle linee 17-21) del testo, che indubbiamente si distingue – per l’ampiezza della sua portata – da tutto il resto della *lex* contenente, al contrario, precise indicazioni su particolari facoltà che essa attribuisce al principe. Su queste cinque righe vorrei ora richiamare l’attenzione, con particolare riguardo alla riproduzione che se ne è fornita nelle edizioni fondamentali e alle traduzioni, o, meglio, “alla” traduzione

<sup>13</sup> O. HIRSCHFELD, *Untersuchungen auf dem Gebiete der röm. Verwaltungsgeschichte*, I, Berlin 1877, p. 289 sg., con nota 4, che possiamo leggere, con lievi modifiche, in *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905, p. 175 con nota 1; H. LAST, in “Cambridge anc. Hist.” XI [1936], pp. 404-408; M. A. LEVI, *La legge dell’iscrizione C.I.L. VI 930* (Lex de potestate Vespasiani), in “Athenaeum” XXVI, 1938, pp. 85-95, dove si sostiene che questa prerogativa della clausola discrezionale sia stata attribuita solo al *parvenu* Vespasiano per compenso della sua *nouitas*.

<sup>14</sup> M. A. LEVI, *L’impero romano dalla battaglia di Azio alla morte di Teodosio I*, Torino 1963, p. 356.

<sup>15</sup> F. LUCREZI, *o.c.* (a nota 3), p. 112; è l’opinione corrente, così sintetizzata nella citata scheda di aggiornamento alla p. 4307 di *C.I.L. VI*, dove il testo della tavola viene definito una legge *ad exemplum legis cuiusdam similis de imperio Augusti datae* (a. 27 a.C.), anche se in questa sede ci saremmo almeno aspettati, a posto di quel *datae*, un *rogatae*.

<sup>16</sup> Si veda, ad esempio, F. GALLO, *Principes e ius praetorium*, in “Rivista di Diritto Romano” I, 2001, specialmente alle pp. 8-10.

che per lo più se ne propone nella maggior parte delle trattazioni manualistiche.

Possiamo iniziare la nostra rassegna dall'ineccepibile (o quasi, come vedremo) *facsimile* pubblicato dal Mommsen nella scheda di *CIL* VI 930 a p. 167 (ll. 17-21):

VTIQVE · QVAECVNQVE · EX VSV · REI PVBLICAE · MAIESTATE · DIVINARVM  
*sic* HVMARVM · PVBLICARVM · PRIVATARVMQVE RERVM · ESSE · E *sic*  
 CENSEBIT · EI · AGERE · FACERE · IVS · POTESTASQVE · SIT · ITA · VTI · DIVO · AVG'  
 TIBERIOQVE · IVLIO · CAESARI · AVG · TIBERIOQVE · CLAVDIO · CAESARI'  
 AVG · GERMANICO · FVIT'

Queste righe vengono così trascritte, senza tener conto della loro impaginazione nella tavola bronzea, nella lettura fornita alla successiva p. 168:

*utique, quaecunq̄ue ex usu rei publicae, maiestate divinarum, huma[na]rum, publicarum privatarumq̄ue rerum esse censebit, ei agere, facere ius potestasq̄ue sit, ita uti divo Aug(usto) Tiberioq̄ue Iulio Caesari Aug(usto) Tiberioq̄ue Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit;*

dove il Mommsen inserisce una punteggiatura conseguente alla interpretazione da lui suggerita, specie per quanto riguarda la virgola dopo *usu* alla linea 17, e omettendo la E in fine della linea 18, dove del resto i due errori del bronzo (gli unici presenti sulla monumentale tavola) sono segnalati da altrettanti *sic* in corsivo piccolo posti a margine del *facsimile*.

Nella silloge del Dessau (I.L.S. 244) il testo viene reso con maggior cautela e sobrietà nella punteggiatura:

Utique quaecunq̄ue ex usu rei publicae maiestate divinarum | huma[na]rum publicarum privatarumq̄ue rerum esse | censebit, ei agere facere ius potestasq̄ue sit, ita uti divo Aug(usto), Tiberioq̄ue Iulio Caesari Aug(usto), | Tiberioq̄ue Claudio Caesari | Aug(usto) Germanico fuit; |

e si dà conto, nelle note 2 e 3 di p. 67, della scrittura *humarum* invece che *humanarum*, oltre che della E erroneamente inserita alla fine della riga 18.

Le stesse righe sono così trascritte nell'edizione curata dal Riccobono<sup>17</sup>, che appare, come già il Dessau, più cauto nella punteggiatura rispetto al

<sup>17</sup> S. RICCOBONO, *Fontes iuris romani antejustiniani. Pars prima. Leges*, Florentiae 1968, nr. 15, p. 156.

Mommsen e segnala in nota la E da espungere in fine di linea 18 (anche perché, a differenza del Mommsen, egli non ha fornito l'apografo): egli inserisce opportunamente – segnalandole con il corsivo, secondo l'*usus scribendi* della sua raccolta, e non dentro parentesi quadre – le lettere *na* (che mancano per completare la parola *humarum*, chiaramente errata all'inizio della linea 18), ma aggiunge anche, del tutto arbitrariamente, l'enclitica *-que* dopo *maiestate* di linea 17 (di cui il bronzo ovviamente non reca traccia):

utique quaecunq̄ue ex usu rei publicae maiestate<sup>que</sup> diuinarum humanarum  
publicarum priuatarumque rerum esse censēbit, ei agere facere ius potestasque  
sit, ita uti diuo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto), I Tiberioque  
Claudio Caesari I Aug(usto) Germanico fuit; I

Riproduco infine la relativamente recente quanto autorevole trascrizione del Crawford<sup>18</sup>, che è sicuramente la più fedele fra quelle citate:

utique quaecunq̄ue ex usu rei publicae maiestate diuinarum  
huma<na>rum publicarum priuatarumque rerum esse {e}  
censēbit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto),  
Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari  
Aug(usto) Germanico fuit; <sup>vacat</sup>

vale la pena di notare che nell'unica riga dell'apparato critico fornito dal Crawford alla p. 553 si annota, a chiarimento della lettura *huma<na>rum* della l. 18, che il bronzo reca HVM·ARVM e che a questa precisazione il Crawford viene indotto, oltre che dalla sua acribia, dalla circostanza che il segno di interpunzione fra la M e la A manca nel *facsimile* fornito dal Mommsen nel *Corpus*.

Si ha l'impressione, scorrendo la immensa bibliografia che è stata profusa su queste righe, che nelle trattazioni più autorevoli, preso atto della complessità del contesto, si sia preferito citare il testo latino o parafrasarlo, senza fornirne la traduzione: è il caso del quarto volume del De Martino<sup>19</sup>, che contiene uno dei commenti più estesi e meglio documentati della clausola che “esprime – secondo l'autore – un mandato per casi di emergenza, non per attività normativa”. Assai prudente si mostra anche G. Clemente<sup>20</sup>, che parla

<sup>18</sup> M. CRAWFORD, *Roman statutes*, I, London 1996, p. 552.

<sup>19</sup> F. DE MARTINO, *o.c.*, p. 501 con nota 37, dove la citazione del testo della *lex*, a causa della presenza dell'enclitica *-ue*, appare derivata dalla raccolta del Riccobono.

<sup>20</sup> G. CLEMENTE, *Guida alla storia romana*, Milano 1977, p. 248 sgg.

di “una legge dei vecchi comizi curiati che investiva formalmente del potere l'imperatore, fissandone i limiti. È difficile dire se si tratti di una normale prassi (secondo i vecchi principi di investitura dei magistrati repubblicani applicata agli imperatori) o se si tratti di un atto eccezionale considerato opportuno dopo la confusione delle guerre civili e, anteriormente a questo, le diffidenze suscitate da Nerone. Certo fu un gesto ispirato dalla tradizione”. Considerazioni analoghe si leggono nel manuale del Momigliano<sup>21</sup>: “si capisce bene che il senato non potesse avere molte simpatie per un imperatore che preferiva... le provincie, né potevano bastare a tranquillizzarlo le promesse fatte da Vespasiano al principio del regno – e sancite da un'apposita legge (la *lex de imperio Vespasiani*) – per cui l'imperatore non avrebbe dovuto sorpassare i limiti del suo potere fissati da Augusto”, e nel Levi-Meloni<sup>22</sup>: “Vespasiano, assumendo il potere, si preoccupò innanzitutto di inserirlo negli ordinamenti pubblici, cioè di togliere al principato il carattere di potestà eccezionale e rivoluzionaria, per farne una magistratura, la suprema fra tutte. Una legge – conservata in una iscrizione nota come *lex de imperio Vespasiani* – elencò le funzioni e le facoltà che spettavano al *princeps*, delimitandone così il campo d'azione nei rapporti con il senato”.

La cautela è denunciata anche dalla circostanza che spesso non si azzardi – nel corso della trattazione – una vera e propria traduzione, ma si riportino quelle di studiosi autorevoli, come nel caso del Fabbrini<sup>23</sup> che cita la traduzione in francese del Magdelain<sup>24</sup>: “Elle <si tratta della nostra clausola, ovviamente> autorise l'empereur à prendre toutes les mesures qu'il jugera utiles, dans quelque domaine que ce soit, en droit public comme en droit privé, en droit sacré comme en droit profane”, ma risulta chiaro come anche nel caso del Magdelain non siamo di fronte ad una traduzione integrale, bensì ad una parafrasi. D'altra parte è il caso di notare ciò che lo stesso Magdelain osserva a questo proposito: “che il cumulo dell'*auctoritas* e dell'*imperium* costituisce l'originalità del regime imperiale; ma i due poteri, benché riuniti nelle mani dell'imperatore, restano originariamente distinti nella pura teoria giuridica. La clausola discrezionale – osserva il Magdelain – li associa senza confonderli: con le parole *quaecunque ex usu rei publicae... (imperator) censebit* (ll. 17-19) essa qualifica con proprietà il ruolo dell'*auctoritas principis* come fonte di diritto. Le parole *ei agere facere ius potestasque sit* (l. 19) confidano

<sup>21</sup> A. MOMIGLIANO, *Sommario di storia delle civiltà antiche*. II. Roma, Firenze 1963, p. 220.

<sup>22</sup> M.A. LEVI – P. MELONI, *Storia romana dalle origini al 476 d.C.*, Milano 1986, p. 324.

<sup>23</sup> F. FABBRINI, *La definizione del potere in Roma antica*, Roma 1983, p. 93 sg. con la nota 293.

<sup>24</sup> A. MAGDELAIN, *Auctoritas principis*, Paris 1947, p. 93.

l'esecuzione delle ordinanze all'*imperium* del principe"<sup>25</sup>: anche su queste ultime osservazioni del Magdelain si potrebbe obiettare qualcosa, dal momento che, se appare legittimo indicare nell'*auctoritas principis* il fondamento del potere normativo del principe, sembra per lo meno discutibile parlare di "cumulo dell'*auctoritas* e dell'*imperium*", che si presentano nella comune accezione, a mio parere, come grandezze incommensurabili, mentre sembra più opportuno pensare ad una *auctoritas* che trascenda *potestas* e *imperium*, ossia che rappresenti il superamento di due aspetti del potere reciprocamente confrontabili, proprio perché originariamente antinomici, secondo una dialettica consapevolmente imposta dal divino Augusto, cui era riuscito di costruire, dopo un esercizio spregiudicato di *imperium* e di *potestas*, nella fase finale di un sanguinosissimo conflitto civile, una inedita e definitiva *auctoritas*: non diversamente, a ben vedere, di come sarebbe accaduto a Vespasiano, cui questa *lex* – un secolo dopo Augusto e ancora una volta a conclusione di un sanguinoso anche se relativamente breve conflitto – attribuiva i *cuncta solita* del potere imperiale (già ben individuati, perché accordati ai suoi predecessori) con una formulazione "messa nel bronzo a scopo onorifico e commemorativo, e conservata dal caso". Né vale obiettare che a Vespasiano mancava qualcosa per il fatto che, a differenza dei suoi predecessori, egli proveniva da un municipio ed era di stirpe plebeia, visto che "non si può certo dire che vi fosse, sullo scorcio del 69, con le truppe vittoriose del nuovo Augusto bivaccanti in Roma, carenza dell'*auctoritas* del principe"<sup>26</sup>.

Non mancano ovviamente nella letteratura manualistica traduzioni integrali della clausola, che vale la pena di prendere in esame procedendo a ritroso dalle pubblicazioni più recenti alle più antiche, in una rassegna che non può che iniziare dal recentissimo manuale del Lassère, dove il documento – con sana *nonchalance* nei confronti delle subdole diffidenze dei giuristi – viene presentato come la promulgazione di una *lex curiata de imperio* (la cui formulazione mostrerebbe come, in armonia con l'opinione del Mommsen, la dignità imperiale sia da considerare alla stregua di una magistratura); egli così traduce la clausola: "Qu'il possède le droit et le pouvoir de faire exécuter tous les actes qu'il jugera utiles à l'État et de la majesté des choses divines et humaines, publiques et privées, ainsi qu'il a été permis au divin Auguste etc."<sup>27</sup>.

La stessa interpretazione troviamo nelle traduzioni, anch'esse assai recenti, della Salvaterra: "che egli abbia il diritto e il potere di agire e di compiere

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 98.

<sup>26</sup> A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, p. 636.

<sup>27</sup> JEAN-MARIE LASSÈRE, *Manuel d'épigraphie romaine*, Paris 2005, p. 588 sg., nr. 357, con traduzione alla p. 589.

tutto ciò che egli ritenga utile allo stato, conformemente alla maestà delle cose divine e umane, pubbliche e private, così come fu per il divo Augusto etc.”<sup>28</sup>; della Giorcelli: “che egli possieda il diritto e il potere di fare tutto ciò che riterrà utile per la repubblica e degno della maestà delle cose divine e umane, pubbliche e private, così come era stato concesso al divino Augusto etc.”<sup>29</sup>. Possiamo ancora citare, fra le traduzioni recenti – che ovviamente tengono conto dei risultati della ricerca degli ultimi anni – quella proposta dal Winterling: “Dass er das Recht und die Amtsgewalt haben solle, alle Massnahmen, die nach seiner Ansicht im Interesse des Gemeinwesen liegen und der Erhabenheit der göttliche und menschlichen, der öffentlichen und privaten Angelegenheiten angemessen sind, zinzuleiten und zu treffen”<sup>30</sup>.

Non discordanti dalle recenti appaiono le traduzioni proposte già dal Gordon: “and whatever he judges to be of benefit to the State (or) in accord with the dignity of matters divine, human, public and private, he shall have the right and the power to carry out (or) do, just as was allowed to etc.”<sup>31</sup>; dal Pareti: “a disporre del *ius* e della *potestas* di emanare le norme legislative ritenute opportune per necessità pubbliche, e per la conservazione della *maiestas* nelle cose divine e umane, pubbliche e private”<sup>32</sup>; dal Brancati: “Che Vespasiano abbia il diritto e il potere di compiere tutti gli atti che giudicherà utili allo Stato e degni della maestà delle cose divine ed umane, pubblici e privati etc.”<sup>33</sup>; dal Passerini: “E che qualunque cosa riterrà essere nell’interesse dello stato e conforme alla dignità nel campo divino e umano, pubblico e privato, abbia il diritto di promuoverla e di farla, così come etc.”<sup>34</sup>; nelle quali si può forse cogliere un inizio (in seguito non più coltivato) di giusta intuizione nell’intendere quell’*ex* della riga 17 con valore modale, almeno nel collegamento con la *maiestas* poi menzionata nella stessa riga. Del resto, una interpretazione non dissimile si trova già in una osservazione di M. A. Levi:

<sup>28</sup> C. SALVATERRA, in G. GERACI – A. MARCONE, *Fonti per la storia romana*. Con la collaborazione di A. CRISTOFORI, C. SALVATERRA, Firenze 2006, p. 333.

<sup>29</sup> SILVIA GIORCELLI BERSANI, *Epigrafia e storia di Roma*, Roma 2004, p. 120.

<sup>30</sup> A. WINTERLING, *Staat und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Zwei moderne Forschungsprobleme und ihr antiker Hintergrund*, in “Zf: Mitteilungen” 3, 1998, pp. 1-15.

<sup>31</sup> A.E. GORDON, *Illustrated introduction to Latin epigraphy*, Berkeley – London 1983, p. 122.

<sup>32</sup> L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano. V. Da Vespasiano a Decio (69-251 d.Cr.)*, Torino 1960, p. 63.

<sup>33</sup> A. BRANCATI, *La prima carta costituzionale dell’impero*, in *Fra Oriente e Occidente. 2*. Firenze 1980, p. 252 sg.

<sup>34</sup> A. PASSERINI, *Linee di storia romana in età imperiale*. Nuova edizione a cura di N. CRINITI, Milano 1972, p. 122.

“il principio fondamentale è quello, espresso anche nella *lex de imperio*, della utilità pubblica (*usus rei publicae*)”<sup>35</sup>, dove è già chiaramente postulato il nesso fra *usus* e *res publica*, che viene dato per scontato anche dal Mazzarino, nelle belle pagine che egli ha voluto dedicare alla *lex de imperio*, nelle quali la clausola viene citata in forma abbreviata, con un trattino che tiene luogo di un *omissis*: “*quaecumque ex usu rei publicae – esse censebit ei agere facere ius potestasque sit*, concepita come potere amplissimo (s’intende, soprattutto legislativo) già conferito ad Augusto e Tiberio e Claudio: questa clausola, ‘cristallizzata’ in norma nell’età dei Severi, sarà formulata da Ulpiano con le parole *quod principi placuit legis habet vigorem*”<sup>36</sup>.

Unica voce dissonante, rispetto a questo canone interpretativo mommseniano, che lega *usus* con *res publica* e *maiestas* con *diuinarum... rerum* è, significativamente, quella di F. Lucrezi, sostenitore dell’idea di una “monarchia costituzionale” di Vespasiano, che per primo ha invece suggerito (a ragione) una traduzione nella quale entrambi i vocaboli, *usus* e *maiestas*, vengono riferiti alla *res publica*: “E che gli sia riconosciuto il diritto e la potestà di agire e di fare qualsiasi cosa deciderà per l’utilità dello stato e la sua maestà, nell’ambito sacro e terreno, pubblico e privato, così come fu riconosciuto al divo Augusto etc.”<sup>37</sup> L’interpretazione del Lucrezi ha sicuramente influenzato la traduzione che leggiamo nell’ottimo manuale di Ziolkowski: “abbia il diritto e il potere di fare ed effettuare tutto ciò che riconoscerà utile per lo Stato e gli rechi grandezza nelle questioni divine e umane, pubbliche e private”<sup>38</sup>, a proposito della quale si può osservare l’ambiguità di quel “gli rechi”, che da un lettore appena un poco distratto potrebbe essere riferito anche allo stato, oltre che al principe. Ma anche in queste traduzioni del Lucrezi e dello Ziolkowski resta quello che secondo me è un fraintendimento, per il quale la locuzione *ex usu* viene collegata con *res publica*, e riferita ad una presunta “utilità dello stato”. D’altra parte, si badi bene, anche il Crawford, sopra citato<sup>39</sup> per la sua scrupolosa ricostruzione del testo, avanza qualche perplessità sulla interpretazione corrente della locuzione *ex usu reipublicae*, da intendersi – egli afferma – non nel senso di “interests of the state” (anche

<sup>35</sup> M.A.LEVI, *L’impero romano dalla battaglia di Azio alla morte di Teodosio I*, Torino 1963, p. 356.

<sup>36</sup> S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico* II, 2, Bari 1966, pp. 267-269: la citazione è dalla p. 267; l’interpretazione della clausola nel senso della utilitas publica è riecheggiato anche da M. PANI, *La politica in Roma antica. Cultura e prassi*, Roma 1997, p. 248.

<sup>37</sup> F. LUCREZI, *o.c.* (a nota 3), pp. 96 sgg., cfr. p. 105 sgg.; si veda, dello stesso LUCREZI, *Leges super principem. La monarchia costituzionale di Vespasiano*, Napoli 1982.

<sup>38</sup> A. ZIOLKOWSKI, *Storia di Roma*, Milano 2000, p. 322.

<sup>39</sup> Alla nota 18.

perché il nostro documento per riferirsi alla pubblica utilità – egli nota – usa alla l. 14 la locuzione *ex re publica*), bensì piuttosto nel senso di “according to the custom of the *res publica*”, suggerendo cioè un accostamento tra un *usus rei publicae* inteso quasi come consuetudine amministrativa (prassi), e una *maiestas* riferita invece (secondo l’interpretazione corrente) alle *divinae humanae publicae priuataeque res*, fornendo a p. 553 della sua raccolta la seguente traduzione (già in parte anticipata nel commento a p. 550): “and that whatever he shall deem to be according to the custom of the *res publica* and the ‘greatness’ of divine and human, public and private matters, there to be right and power for him to undertake and to do, just as there was for the divine Augustus etc.”. Ma anche con questo accomodamento, come ho già avuto modo di osservare altrove<sup>40</sup>, mi sembra evidente che il testo della clausola “non giustifica in alcun modo questa interpretazione, e anzi sembra indicare chiaramente l’ampiezza della sfera d’azione del potere imperiale (*quaecunque ... diuinarum humanarum publicarum priuatarumque rerum*), informato beninteso ai modi confacenti all’*usus* (che non abbisogna di specificazioni) e alla *maiestas rei publicae*, vocaboli che il redattore del documento usa nel caso ablativo, retti entrambi da *ex* e congiunti per asindeto, mentre la locuzione *diuinarum humanarum publicarum priuatarumque rerum*, più che dipendere da *maiestas*, va considerata un genitivo partitivo dipendente dal neutro plurale *quaecunque* della l. 17”.

A dieci anni di distanza, e senza aver avuto alcun riscontro della mia proposta (che del resto ben sapevo sepolta in un negletto fascicolo dell’ormai defunto De Ruggiero, già allora agonizzante) approfitto di questa occasione per meglio illustrare la mia interpretazione della clausola e per fornirne a mia volta una traduzione (postulata dalle poche righe del mio contributo datato 1997, e già in esse ben definita) che sia il più possibile aderente alla concretezza della lingua latina: “E tutto ciò che vi è di divino e umano, pubblico e privato, che riterrà conforme all’uso e conveniente alla maestà dello Stato, egli abbia il diritto e la potestà di fare, così come lo ebbero il divino Augusto etc.”, nella quale ben si vede come, a differenza di quanto avviene nella traduzione correntemente accreditata, il genitivo partitivo *diuinarum humanarum publicarum priuatarumque rerum* viene considerato dipendente non dal vocabolo *maiestas* che immediatamente lo precede nel bronzo, ma dal pronome neutro plurale *quaecunque*, secondo uno schema sintattico ben attestato (si veda ad esempio la locuzione *abdita rerum* dell’*Ars poetica* oraziana<sup>41</sup>). Le

<sup>40</sup> Nella già citata voce *maiestas* del “Dizionario epigr. di Ant. rom.” V, fasc. 15 (1997), p. 473.

<sup>41</sup> *Ep.* 2, 3, 49 dove *rerum* compie il senso dell’aggettivo *abdita*, usato come sostantivo; cfr. il *uana rerum* di *Sat.* 2, 2, 85, il *ficta rerum* di *Sat.* 2, 8, 83, il *uilia rerum* di *Ep.* 1, 17, 21.

parole *ex usu reipublicae maiestate* vanno dunque nel loro insieme considerate come un inciso, posto immediatamente dopo il *quaecunque*, a limitare l'ampiezza di quel "tutto" che quantifica (si fa per dire) le possibilità di azione del principe, restringendone la portata a quegli atti che non contrastino con l'uso e non siano lesivi della dignità dello stato. Sia *usu*, sia *maiestate* sono ablativi retti da *ex* e congiunti per asindeto nel corpo dell'inciso, come di frequente avviene nel sobrio linguaggio delle *leges*.

Per ciò che attiene all'*usus*, mi sembra chiara l'allusione ad una specie di *auctoritas* generata dall'*usus* (verrebbe quasi da dire dal buon senso, sulla scorta di *Inst.* 1, 2, 9: *Ex non scripto ius uenit, quod usus comprobauit. Nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur*), che viene qui invocata come uno dei ragionevoli limiti (insieme con la *maiestas rei publicae*) dell'intervento normativo emanante dal principe o dei suoi atti di governo: assai significativo, al fine di chiarire il valore da assegnare al vocabolo *usus*, l'episodio narrato da Livio per l'anno 194 a.C. L'Africano, console in carica, tornato a Roma dalla Gallia per tenere i comizi, si era fatto, fra l'altro, promotore di una legge che introduceva per la prima volta la distinzione dei posti riservati ai senatori in teatro. Livio riferisce sulle polemiche suscitate dal provvedimento, riportando le opposte opinioni: alcuni sostenevano che era ora che fosse accordato all'*amplissimus ordo* ciò che da tempo esso meritava; altri invece – che ritenevano sottratto alla *dignitas populi* tutto ciò che veniva aggiunto alla *maiestas patrum* – giudicavano che si trattasse di un espediente volto a introdurre differenze di classe, lesivo della concordia e di una *aequa libertas*. Cos'era accaduto all'improvviso – costoro si domandavano – perché i *patres* non volessero più mescolarsi alla plebe nella *cavea*? E perché mai un ricco doveva essere infastidito dall'aver vicino di posto un povero? Si trattava, con ogni evidenza, di un nuovo arrogante capriccio (*nouam, superbam libidinem*), che mai in precedenza era stato desiderato né introdotto dal senato di nessun altro popolo (*ab nullius ante gentis senatu neque desideratam neque institutam*), tanto che alla fine lo stesso Africano si pentì d'essersi fatto promotore della proposta: a tal punto – nota lo storico – è insostenibile ogni innovazione rispetto al passato (*adeo nihil motum ex antiquo probabile est*), e si preferisce sempre persistere nelle antiche consuetudini, tranne in quelle che l'esperienza non dimostri, con piena evidenza, insostenibili (*ueteribus, nisi quae usus euidenter arguit, stari malunt*)<sup>42</sup>. In questo caso è

<sup>42</sup> LIVIO 34, 54, 3-8; cfr. 34, 44, 5 e VAL MAX. 2, 4, 3; ho utilizzato a tratti nella citazione la traduzione di L. CARDINALI, Milano 1994: è una lettura di *usus* già proposta da P. A. BRUNT, *Lex de imperio Vespasiani*, in "J.R.S." 67, 1977, p. 113, nota 106: "*utilis* is a common motif in explaining the origin of legal rules, especially innovations", con la citazione di ULP., *Dig.* 1, 4,

l'*auctoritas* dell'Africano, pervenuta ai suoi massimi fastigi già ben prima del secondo consolato del 194, che si somma con l'*auctoritas* del console in carica e riesce sì ad imporre una norma iniqua grazie al suo infinito potere, ma non gli risparmia poi di restarne perplesso, per aver dato udienza al suo buon senso oltre che al mormorio della pubblica opinione, risentita per la circostanza che la nuova norma fosse priva dell'*argumentum* scaturito dall'*usus*.

Circa il vocabolo *maiestas*, e la sua congiunzione con la *res publica*, mi limito a ricordare l'anonima definizione riportata da Cicerone nella *Retorica ad Erennio*: *maiestas rei publicae est, in qua continetur dignitas et amplitudo civitatis* (4, 35, 2), citata appunto come esempio di "definizione" (*definitio est, quae rei alicuius proprias amplectitur potestates breuiter et absolute*), che mi sembra particolarmente efficace ad illustrare l'occorrenza della *maiestas rei publicae* nella *lex de imperio*, anche se non meno significativo può considerarsi, fra i tanti esempi paralleli, quello delle parole *grauiter dictae* dall'Emiliano in occasione della sua nomina a censore per l'anno 142, allorché a chi gli obbiettava la mancanza di nerbo del collega Mummio, rispondeva che avrebbe saputo provvedere anche da solo: *pro rostris dixit se ex maiestate rei publicae omnia gesturum, <si> sibi ciues uel dedissent collegam uel non dedissent*<sup>43</sup>, dove è chiara l'allusione alla lettera e alla formula del mandato a lui conferito; è istruttivo, a mio parere, anche il *decretum* del tribuno della plebe Tiberio Sempronio Gracco (padre degli ancor più famosi tribuni) in difesa del pur odiato Asiatico per scongiurarne la traduzione in carcere: *cum L. Cornelius Scipio die triumphii sui ante currum actos hostium duces in carcerem coniecerit, indignum et alienum maiestate rei publicae uideri, eodem ipsum duci: itaque id non passurum fieri*<sup>44</sup>

Qualcosa si può dire anche sulla formula *diuinarum humanarum publicarum priuatarumque rerum*, a proposito della quale il più volte citato Crawford, che accetta nella sua sostanza – pur mostrando qualche perplessità – la traduzione vulgata, annota (a p. 550): "For the second half of the doublet, '(ex) maiestate diuinarum humanarum publicarum priuatarumque rerum' no precise parallel exists... The phrase nonetheless recalls elements in the traditional prayer of the censors (Val. Max. 4, 1, 10... compare also Dion. Hal. 4, 80, 4; Livy 23, 11, 2 etc.)". Io trovo invece che una stringente analogia sia offerta

2: *in rebus nouis constituendis euidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum uisum est*, in margine alla quale si annota: "the *nouum ius* that emperors made could be so justified".

<sup>43</sup> VAL. MAX. 6, 4, 3.

<sup>44</sup> *Ibid.* 4, 1, 8.

dalla formula *sacer/profanus, publicus/priuatus* che, come osserva Sabbatucci, “ordina al mondo romano tutta la realtà, e dunque tiene il posto di una cosmologia. La sapienza cosmologica romana può in effetti essere ridotta alla capacità di distinguere il sacro dal profano, così come il pubblico dal privato, secondo la nota enunciazione di Orazio: *publica priuatis decernere, sacra profanis* (*Ars poet.* 394)”<sup>45</sup>. Dunque una formula che evoca la totalità, qui usata per comprendere – questa volta senza alcun limite, anzi con particolare attenzione alla definizione (quasi una *nuncupatio*) della sconfinata ampiezza del potere del principe – la vastità del cosmo soggetto al suo intervento, la cui radice ben potrebbe risalire ad una formulazione pontificale del contenuto delle *leges curiatae de imperio* che investivano i supremi magistrati in età repubblicana. Né mancano, ovviamente, esplicite attestazioni della locuzione *res diuinae*, indicante le pratiche religiose (a cominciare dai sacrifici) normalmente affidate a magistrati<sup>46</sup>, così come, per l’opposizione *publicus/priuatus*, si può citare la definizione quintiliana della figura dell’*orator*, che decisamente contende al filosofo la funzione di supremo reggitore della comunità: *uir... uere ciuilis et publicarum priuatarumque rerum administrationi accomodatus, qui regere consiliis urbes, fundare legibus, emendare iudiciis possit*<sup>47</sup>.

Dunque, se “il problema fondamentale consiste nell’interpretazione della *lex*: conferma di poteri già attribuiti ad Augusto (che è la tesi più comune) oppure ‘carta del principato’ con caratteristiche particolari in relazione alla crisi del *longus et unus annus*”<sup>48</sup>, quale apporto può venire da questa nuova lettura della clausola qui sopra illustrata? È indubbio che il richiamo all’*usus*, non meno che la considerazione della *maiestas rei publicae*, leghino l’attività del principe (normativa e di governo) ad un principio di continuità nella tradizione e all’osservanza di modelli di alto profilo: con l’avvento di Vespasiano, “l’uomo più energico che l’impero avesse avuto dopo Augusto”<sup>49</sup>, si era realizzata una scelta – sia pure in modo traumatico – del migliore fra i pretendenti al trono dei Cesari, passato a lui dopo essere stato di una dinastia patrizia che però, in concreto, aveva avuto il suo iniziatore in un individuo provenien-

<sup>45</sup> D. SABBATUCCI, *La religione in Roma*, in “Roma antica. Religione, filosofia, scienza”, Roma 1979, p. 9 sg.

<sup>46</sup> Ad esempio quelle decretate dal senato dopo Canne: LIV. 23, 11, 4-6.

<sup>47</sup> QUINT., *Inst.* 1, *praef.* 10.

<sup>48</sup> S. MAZZARINO, *L’impero romano*, Roma-Bari 1973, p. 379; si vedano ora anche M. PANI, *Costituzionalismo antico e la lex de imperio Vespasiani*, in *Storia romana e storia moderna*, Bari 2005, p. 101 sgg. D. MANTOVANI, *Le clausole ‘senza precedenti’ della lex de imperio Vespasiani*, in “Tradizione romanistica e Costituzione” 2, Napoli 2006, p. 1035 sgg.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 284.

te dalla famiglia borghese degli *Octavii* di Velletri, non diversamente da come, ora, il principato trovava nel borghese Vespasiano una sorta di secondo fondatore. Il fatto che anche questo secondo tentativo di rifondare l'impero sia poi fallito miseramente nell'esito dispotico del degenerare Domiziano non impedisce però che il passaggio dai Giulio-Claudii ai Flavii e l'aspro conflitto che aveva preceduto l'avvento di Vespasiano possano essere letti, *a posteriori*, come un progressivo inverarsi del fondamentale fra gli *arcana imperii*: il potere è di chi sa meritarlo conquistandolo e, se possibile, gestendolo nel migliore dei modi. Superata anche la breve parentesi del fallimento della dinastia flavia, esso si sarebbe definitivamente imposto con la fortunata serie degli adottivi, individuati di volta in volta con il criterio della scelta del migliore, quale titolare di una *auctoritas* personale – non trasmessa ereditariamente – che legittimava il suo proporsi come reggitore dell'ecumene proprio nella misura in cui egli sapeva farsi interprete dello “spirito delle leggi”, secondo un'ideologia del principato che viene compiutamente espressa nell'elogio di Plinio a Traiano (l'imperatore che ha mostrato al mondo come all'idea del *princeps super leges* sia ormai subentrata la realtà delle *leges super principem*<sup>50</sup>) o nelle riflessioni del giureconsulto Paolo quando osserva, a proposito del principe, che *decet enim tantae maiestati eas seruare leges, quibus ipse solutus esse uidetur*<sup>51</sup>, o il rescritto del piissimo Severo Alessandro, datato 232, che annota *licet enim lex imperii sollemnibus iuris imperatorem soluerit, nihil autem tam proprium imperii est, ut legibus uiuere*<sup>52</sup>: il canto del cigno – si direbbe quasi – al termine del progressivo definirsi di uno strumento concettuale già presente *in nuce* in certe esitazioni di Tiberio o nelle parole pronunciate dal vecchio Galba a beneficio del successore inutilmente designato, oltre che nella modifica ad opera di Vespasiano (qui ipotizzata) della clausola discrezionale della *lex de imperio*.

In questa prospettiva è possibile, a mio avviso, ricavare qualche interessante esito delle osservazioni fin qui esposte sul testo della *lex* e individuare il carattere di specificità che essa presenta – nella parte originata dall'avvento di Vespasiano – sulla base di una coincidenza (che ritengo non dovuta al caso e che ha attirato la mia attenzione verso le righe della clausola discrezionale) fra la lambiccata struttura sintattica del testo (responsabile, come si è visto, di

<sup>50</sup> PLIN., *Paneg.* 65, 1.

<sup>51</sup> *Dig.* 32, 23 non a caso queste annotazioni sono riferite a commento della pratica, considerata abituale nel secolo d'oro dell'impero, per cui l'imperatore rifiutava i legati testamentari (cfr. S.H.A., v. *Hadr.* 18, 5: *ignotorum hereditates repudiauit nec notorum accepit, si filios haberent*).

<sup>52</sup> *Cod. Iust.* 6, 23, 3.

errori di interpretazione dei posteri<sup>53</sup>) e la presenza, proprio in quel contesto, di errori del bronzo (altrove impeccabilmente inciso) che si affollano nella diciottesima linea e che ben sono evidenziati dai due *sic* apposti dal Mommsen all'apografo del *Corpus*: errori che hanno richiamato alla mia mente refusi tipici delle composizioni in *linotype* e *monotype*, ben noti a chi – in un passato non ancora lontanissimo – ha avuto a che fare con le tecniche di stampa in uso prima dell'avvento della scrittura elettronica. Così l'*HUM·ARUM* invece che *HUMANARUM* sembra prodotto dalla caduta dei caratteri *NA* da un *cliché* nel quale sia invece rimasta, per errore, la *E* in fine di riga, opportunamente espunta dagli editori. Possiamo ragionevolmente supporre, inoltre, che lo stravolgimento del testo sia stato determinato da una modifica apportata ad una stesura originaria della clausola, a sua volta desunta, come ritengono i più, dalla antica *lex curiata de imperio*, della quale queste righe costituivano il nucleo e il nerbo, e pensare che questa formula originaria suonasse come segue:

\*\*\* VTIQVE QVAECVNQVE DIVINARVM HVMANARVM PVBLICARVM PRIVATARVMQVE  
RERVM ESSE EX RE PVBLICA CENSEBIT EI AGERE FACERE IVS POTESTASQVE SIT \*\*\*

Avremmo così ottenuto la nitida ed inequivocabile formula, dettata dal canone “pontificale”, che – secondo l'ipotesi qui adombrata – fu utilizzata nelle *leges de imperio* (posto beninteso che così esse possano definirsi), con le quali furono investiti gli imperatori da Augusto a Vitellio, e che sarebbe stata ritenuta, dopo gli esiti dispotici dei regni di Caligola e Nerone, troppo permissiva: la degenerazione del principato aveva consentito a principi malvagi di servirsi degli ampi poteri garantiti dall'antica formula (che a ben vedere poneva come unico limite l'arbitrio del titolare: *quaecunque... censebit*) senza il freno del correttivo fisiologicamente garantito, nell'età repubblicana, dalla collegialità e dall'annualità delle magistrature. L'adozione, ai fini dell'investitura dell'imperatore, della formula tradizionalmente utilizzata nell'investitura dei supremi magistrati repubblicani aveva sì adombrato una sorta di continuità, almeno “formularia”, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, ma aveva altresì avuto come effetto perverso di trasformare quello che nell'antica repubblica rappresentava semplicemente, secondo l'autorevole opinione del De Martino, “un mandato per casi di emergenza, non per attività normativa”, in uno strumento di despotismo sempre disponibile per il principe, data la supremazia che la sua *auctoritas* gli garantiva su ogni altro tipo di potere costituito. Né si vuole sostenere, con questo, che la correzione dell'an-

<sup>53</sup> “The phrasing of the clause is odd” annota il BRUNT nell'art. sopra citato (alla nota 41), p. 113, nota 106.

tica formula, dettata forse per lettera da Vespasiano assente, ovvero suggerita da Licinio Muciano, suo grande elettore, sia poi veramente servita a raddrizzare una stortura originaria destinata a ricomparire ciclicamente nella storia dell'impero fino al definitivo tramonto del principato civile: l'introduzione dell'inciso *ex usu rei publicae maiestate*, con lo scopo di porre un limite più agevolmente individuabile al troppo generico *quaecunque*, è da considerare semplicemente indizio di un tentativo, consigliato a Vespasiano, di offrire al senato una larva di garanzia costituzionale in un testo che peraltro, con il richiamo ai precedenti di Augusto, Tiberio e Claudio, adombrava il profilo di una "dinastia dei migliori" nell'elencazione degli uomini che la provvidenza aveva destinato al supremo potere.

Dal punto di vista dell'impaginazione (*ordinatio*) del testo, la correzione da me ipotizzata richiedeva lo spostamento del solo riferimento allo stato (*ex re publica*), che veniva trasformato in un inciso (inserito subito dopo il *quaecunque* della riga soprastante) arricchito dai puntuali riferimenti *a*) all'*usus b*) alla *maiestas rei publicae* (ma le 11 lettere di *rei publicae* potevano essere recuperate dalla soppressione delle stesse lettere fra le parole *esse* e *censebit* dalla presunta stesura originaria): dunque poteva ben essere reimpiegato, nella preparazione della *lex de imperio* per Vespasiano, materiale relativo ad un capoverso già utilizzato per altre tavole bronzee (ad esempio quelle che riproducevano le investiture di Augusto, Tiberio e Claudio, in qualche modo postulate dal testo stesso della *lex*).

Resta da vedere in che modo e fino a che punto le scarse informazioni che abbiamo sulle fantomatiche *leges curiatae de imperio* e sulla genesi del documento conservato dalla tavola rendano plausibile l'ipotesi sopra formulata, principiando da quelle che potrebbero definirsi "persistenze" dell'antica formula nel testo restituito dalla tavola capitolina: che il richiamo al vantaggio dello stato fosse (nella clausola originaria delle *leges curiatae*) indicato con la semplice locuzione *ex re publica* lo suggerisce già, come può rilevarsi dalle citate perplessità del Crawford, la linea 14 della nostra tavola, dove la locuzione *ex re publica* (mutuata da quell'originario modello) ricorre nel testo della quinta clausola (relativa all'avanzamento del pomeriggio) in un contesto in cui la formula tradizionale non richiedeva modifiche, anche per l'estrema specificità della norma enunciata, di cui viene citato il solo precedente dell'imperatore Claudio. Non si vede perché l'estensore del documento avrebbe dovuto usare due diverse locuzioni (*ex re publica* alla l. 14, *ex usu rei publicae* alla l. 18) per indicare lo stesso concetto, per di più in due *capita* della *lex* così vicini fra loro.

E ancora: la legge di investitura imperiale, e ancor prima il suo nucleo originario (quale sopra ho creduto di poter ricostruire, prudentemente munen-

dolo di asterischi), dettato dalla sapienza pontificale per l'investitura dei magistrati *cum imperio*, doveva essere universalmente noto, familiare anche al più umile dei cittadini, oltre che di uso comune nel linguaggio della politica. Per l'età repubblicana lo mostrano con evidenza le non poche occorrenze liviane di frasi come *si e re publica censeret esse*<sup>54</sup>, o anche *ageret faceret ut e re publica duceret*<sup>55</sup>, nei quali, come ognuno potrà constatare, a magistrati che si trovano in situazioni di incertezza sul da farsi il senato ribadisce di attenersi alla lettera del mandato ricevuto con la legge di investitura. Lo stesso può dirsi per la prima età imperiale, che presenta analoghi riscontri<sup>56</sup>, fra i quali vale la pena di citare le ultime parole pronunciate da Galba sul punto di essere colpito a morte dai suoi uccisori, ai quali aveva offerto il collo con rassegnazione (come già Cicerone ai sicarii inviati da Antonio) dicendo: *agerent ac ferirent, si <e> re publica uideretur*<sup>57</sup> alludendo proprio alla ineluttabilità del destino, segnato dall'ormai avvenuto trapasso del supremo potere dalla sua persona a quella del successore che aveva armato i carnefici.

Circa la genesi del documento conservato dal bronzo capitolino, vi è un generale consenso sul riconoscere in esso – come ho già detto all'inizio – il testo di un decreto del senato votato dall'assemblea nel dicembre del 69, ovviamente dopo l'uccisione di Vitellio, per la quale sembra accertata la data del 20 dicembre. Il resoconto più ricco di particolari è sicuramente quello di Tacito, che al riguardo annota come nello stesso giorno 20, sia per il sopraggiungere dell'oscurità, sia per il comprensibile timore che non rese disponibile la maggior parte dei senatori, *senatus uocari non potuit*<sup>58</sup>. Il senato poté riunirsi il giorno successivo, ossia il 21 dicembre (secondo qualcuno)<sup>59</sup> o il 22<sup>60</sup>, o dopo qualche giorno, ossia dopo una pausa necessaria a riportare l'ordine nella città sconvolta da stragi, razzie e personali vendette<sup>61</sup>. In ogni caso fu in questa occasione della prima seduta dopo i drammatici eventi che l'assemblea poté votare per Vespasiano *cuncta principibus solita*, non senza che fos-

<sup>54</sup> Si veda, ad esempio LIV. 22, 37, 13; 23, 24, 1; 28, 45, 9; 28, 46, 13, solo per citare alcune fra le molte occorrenze liviane.

<sup>55</sup> LIV. 22, 11, 2.

<sup>56</sup> TAC., *Ann.* 2, 33: *si quid e re publica crederent*; 3, 53: *quid e re publica censeam*; 4, 32: *e re publica id esse*.

<sup>57</sup> TAC., *Hist.* 1, 41, che ha una conferma sostanziale nelle parole di SUET., *Galba* 20, 1: *ut hoc agerent ac ferirent, quando ita uideretur*, e in PLUT., *Vita Galb.* 27,1: *dra'te, eij tou'to tw'/dhv/mw/ JRwmaivwn a[meino;n ejstin*.

<sup>58</sup> TAC., *Hist.* 3, 86, 7.

<sup>59</sup> Così ad esempio ritiene K. WELLESLEY, *The long year A.D. 69*, London 1975, p. 206.

<sup>60</sup> Così L. PARETI, *o.c.*, p. 61.

<sup>61</sup> P.A. BRUNT, *o.c.*, pp. 104-107; sulla questione cfr. anche A. BARZANÒ, *Il dies imperii di Vespasiano*, in "Iura" 31, 1980, pp. 148-150 e ancora D. WARDLE, *o.c.*, p. 210 con nota 7.

se esibita una lettera dell'assente imperatore, nella quale egli si atteggiava sì a principe, ma annunciava al consesso ottimi propositi: *ut princeps loquebatur, ciuilia de se et r. p. egregia*<sup>62</sup>. Il testo di questo *senatusconsultum* sarebbe poi stato trasformato (all'inizio dell'anno successivo) in legge comiziale e immortolato nel nostro bronzo. Nella stessa seduta del 21 (o di altro giorno del mese di dicembre 69) Vespasiano fu designato console, avendo come collega designato suo figlio Tito, mentre Domiziano veniva designato pretore con *imperium consulare*<sup>63</sup>, e non mancò fra le deliberazioni del senato in questa prima seduta, un pio impegno per il restauro del Campidoglio<sup>64</sup>, le cui fumanti rovine non rappresentavano certo un favorevole auspicio per il nuovo regime, che da esse sembrava germogliare, dopo che il *furor principum* aveva distrutto un venerando monumento lasciato incolume – come nota Tacito – anche da Porsenna e dai Galli.

Sono interessanti, ai fini della nostra indagine, anche le notizie che la tradizione ha conservato sulle riunioni del senato all'inizio del successivo anno 70, a cominciare da quelle contenute in ben nove capitoli del quarto libro delle *Storie* di Tacito (39-47), relativi ad una sola seduta del primo gennaio o, secondo qualcuno<sup>65</sup>, a ben tre distinte sedute. Sembra certo, in ogni caso, che il senato si sia riunito una prima volta il primo gennaio, convocato dal pretore uscente Giulio Frontino, e in quel giorno abbia assistito (in assenza dei due consoli ordinari, Vespasiano e Tito) all'insediamento del già designato Domiziano, mentre si ritiene per lo più che in una seduta successiva dello stesso mese di gennaio, alla presenza di Domiziano, si sia proceduto al sorteggio di commissioni incaricate di sbrigare le pratiche più urgenti del processo di "normalizzazione" promosso dal nuovo regime: *sorte ducti per quos redderentur bello rapta, quique aera legum uetustate delapsa noscerent figerentque, et fastos adulatione temporum foedatos exonerarent*<sup>66</sup>. Si deve notare, a questo riguardo, che è fondamentale chiarire il rapporto fra questa testimonianza di Tacito e quella non meno interessante fornita da Svetonio: *aerearumque tabularum tria milia, quae simul conflagrauerant, restituenda suscepit undique inuestigatis exemplaribus: instrumentum imperii pulcherrimum, quo continebantur paene ab exordio Urbis senatusconsulta, plebiscita de societate et foedere ac priuilegio cuicumque concessis*<sup>67</sup>, dove sembra chiaro, a parte l'assonanza fra il *noscerent figerentque* tacitano e la

<sup>62</sup> *Hist.* 4, 3, 5.

<sup>63</sup> *Ibid.* 4, 3, 7.

<sup>64</sup> *Ibid.* 4, 4, 6: *mox deos respexere; restitui Capitolium placuit.*

<sup>65</sup> R. SYME, *Tacito* [trad. ital.], Brescia 1967, pp. 250 sgg.

<sup>66</sup> *Hist.* 4, 39, 4.

<sup>67</sup> Suet., *Vesp.* 8, 5.

precisazione *undique inuestigatis exemplaribus* della vita svetoniana, riferiti entrambi all'operazione di ricerca dei testi immortalati nelle tavole di bronzo da riprodurre, che le due fonti riferiscono operazioni apparentemente diverse, parlando rispettivamente di bronzi rovinati dai secoli e dall'incuria e di bronzi periti nell'incendio.

Fra questi bronzi, in ogni caso, non poteva esserci la nostra tavola, che sicuramente non poté essere lavorata se non dopo il 21 dicembre 69, ma che sicuramente non esisteva nemmeno al momento del sorteggio della suddetta commissione, nel gennaio del 70: è impensabile che essa, insieme con la sua gemella, fosse affissa in un contesto di ruderi quasi ancora fumanti; ma vi erano sicuramente, fra i bronzi periti nell'incendio, i testi relativi all'investitura degli Augusti della dinastia giulio-claudia, e, altrettanto sicuramente, leggi curiate relative a magistrati repubblicani, ed è altrettanto probabile che il lavoro di riproduzione delle tavole distrutte abbia incluso anche la predisposizione di quella in nostro possesso, che nel rinnovato Campidoglio doveva chiudere la serie.

Nel clima di grande impulso dato ai lavori pubblici da Vespasiano il rifacimento dei tremila bronzi capitolini rappresentò in ogni caso una più che ragguardevole "commessa", e sappiamo che in altri campi questo *exploit* aguzzò l'ingegno di molti "inventori" che presentarono, ad un principe notoriamente oculato e attento ai problemi di bilancio, progetti volti a realizzare economie, come nel caso del *mechanicus* che aveva escogitato un sistema di paranchi tale da abbattere il costo del trasporto in Campidoglio degli enormi blocchi di marmo da mettere in opera, e che fu adeguatamente compensato dal principe per la sua ingegnosa invenzione (*commentum*), che però non fu utilizzata per non deludere le aspettative della povera gente smaniosa di partecipare al subappalto di piccoli lotti di quei lavori di trasporto<sup>68</sup>. Non sapremo mai, ovviamente, quale procedimento sia stato usato dalle officine che riprodussero i bronzi, ma si può pensare che per rispettare i tempi di consegna i *mechanici* preposti all'esecuzione dell'ingente "commessa" abbiano perfezionato ed utilizzato i più sofisticati sistemi dell'arte loro, specie per evitare un interminabile lavoro di incisione delle lettere, che fra l'altro, avrebbe richiesto un piccolo esercito di specialisti. Non si può escludere che la riproduzione dei testi sia avvenuta mediante l'applicazione – alla superficie destinata ad accogliere il bronzo fuso – di caratteri standard realizzati in piombo su poche serie di punzoni recanti le lettere dell'alfabeto (secondo un sistema comunemente usato,

<sup>68</sup> Suet., *Vesp.* 18: *mechanico quoque, grandis columnas exigua impensa perducturum in Capitolium pollicenti, praemium pro commento non mediocre optulit, operam remisit, praefatus sineret se plebicum pascere.*

ad esempio, nella preparazione delle impronte da imprimere sui laterizi, attestato anche per qualche conio monetale). In questo contesto sarebbe più che plausibile un reimpiego dei “cliché” della formula originaria, utilizzata più volte per i documenti relativi ad Augusto, Tiberio e Claudio, per comporre la nuova formula escogitata dai consiglieri di Vespasiano. Esempifico con questo tentativo di visualizzazione del palinsesto:

VTIQVE · QVAECVNQVE · [[EX VSV · REI PVBLICAE · MAIESTATE]] · DIVINARVM  
 HVMA[NA]RVM · PVBLICARVM · PRIVATARVMQVE RERVM · ESSE · E [RE PVBLICA]  
 CENSEBIT · EI · AGERE · FACERE · IVS · POTESTASQVE · SIT ITA VTI etc.,

che rende immediatamente perspicua la mia ipotesi. Leggendo la clausola senza l’inciso fatto introdurre da Vespasiano (evidenziato da doppia parentesi quadra) appare il testo originario modificato dall’inciso, e si spiegano le lettere ESSE·E come relitto della formula preesistente, causato dalla mancata rimozione della **E** in neretto.

Il doppio errore della linea 18 della nostra *lex*, che ha attirato la mia attenzione, non ha quasi mai rappresentato un problema per le centinaia di esegeti dell’illustre monumento, che non si sono nemmeno soffermati sulle peculiari caratteristiche “esterne” di esso. Nell’ultima edizione del manuale della Calabi si parla semplicemente di un’iscrizione “fusa, e non incisa”<sup>69</sup>, sulla scorta di una laconica annotazione di G. Tibiletti<sup>70</sup>. In precedenza, uno sguardo appena un poco attento alla lastra sembra quello del Gordon, che in un suo contributo datato 1951, oltre a correggere una imprecisione della maggior parte degli editori alla l. 12, dove il bronzo ha QVIBVSVE, e non QVIBUSQVE, si sofferma sulle lettere finali della l. 18: ESSE · E, notando che “the surface is imperfect, a scratch appears over the second S, and the second E in ESSE looks as though the engraver’s hand had slipped down when he made the top bar, so that he did it over, this time sloping up; perhaps the unnecessary E at the end is an attempt at clarifying the preceding E”. Egli nota anche che le lettere “seem filled with a greyish substance, perhaps lead, which is probably modern”<sup>71</sup>, il che dal mio punto di vista – è solo un’ipotesi – potrebbe spiegarsi proprio con l’espedito sopra accennato di caratteri di piombo

<sup>69</sup> I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia latina*, Milano 1991, p. 341.

<sup>70</sup> Nella parte da lui scritta della voce *lex* del “Diz. epigr.” (1957), p. 709: “l’esposizione di atti importanti era fatta sontuosamente, com’è il caso della bella tavola, fusa e non incisa, della *lex de imperio Vespasiani*”.

<sup>71</sup> A.E. GORDON, *Seven Latin inscriptions in Rome*, in “Greece & Rome” 20, 1951 [nr. 59], p. 81 e foto alla tav. CVI con la didascalia alle pp. 95-96.

preconfezionati, utilizzati nella realizzazione della matrice. Altra annotazione interessante, che conforta quell'ipotesi, riguarda l'aspetto della lastra: "it is of striking appearance, even knowing that it is supposed to be of bronze, one may need several examinations to make sure that it is not rather of black marble; perhaps the handsomest inscribed ancient bronze now extant"<sup>72</sup>. A conferire al nostro bronzo il suo aspetto maestoso è infatti – a parte lo spessore e le dimensioni della lastra – proprio l'assenza delle inevitabili alterazioni generalmente prodotte da punzoni o scalpelli, che ben si spiegherebbe pensando a una scrittura risultante da matrice.

Nonostante questi apprezzamenti, e la caratteristica peculiare da lui osservata che fa assomigliare al marmo la lastra di bronzo, il Gordon mostra di essere convinto che il testo sia stato inciso con il lavoro di un "engraver", e infatti torna a ribadire questa sua convinzione, più di trent'anni dopo, evidentemente in risposta alla nota del Tibiletti, citando l'autopsia compiuta da sua moglie, alla quale "the letters seemed cut, not cast" e soffermandosi alquanto sull'opinione contraria del Tibiletti<sup>73</sup>, che invece a noi sembra sempre più convincente.

C'è un'ultima cosa da dire: chi studia la storia antica sa bene che di fronte ad un monumento come questo non ci si può soltanto chiedere "come mai delle 3000 tavole è rimasta soltanto questa?", ma si deve porre anche la domanda contraria: "perché questa tavola non ha fatto la fine delle altre 3000?", e a quest'ultimo quesito si può ben rispondere che – con ogni probabilità, e nella logica di una ipotesi che allo stato non può che restare in gran parte indimostrabile – il celebre bronzo capitolino sia stato null'altro che uno scarto di officina, accantonato perché mal riuscito (con il suo vistoso doppio errore nella linea 18) e magari riutilizzato in un assai meno nobile contesto, che però gli assicurò la meritata immortalità.

<sup>72</sup> *Ibid.*, p. 80. Si noti che nello stesso articolo si forniscono le dimensioni della lastra (m 1,63 x 1,15), che però il Gordon richiede al sig. F.W.Adams, un borsista dell'American Academy in Rome.

<sup>73</sup> A. E. GORDON, *Illustrated introduction to Latin epigraphy*, Berkeley – Los Angeles – London 1983, p. 121, da dove si rinvia alla nota 10 di p. 5 sg. A dirimere la questione potrebbe essere utilizzato con efficacia, per verificare se fu veramente usata una matrice a caratteri mobili, il sistema delle radiografie neuronali, che potrebbe rilevare la traccia lasciata dall'eventuale matrice nella struttura interna del bronzo fuso, come mi suggerisce il Sig. Renato Studer. L'utilizzo di punzoni mobili nella preparazioni di conî di uno stesso tipo, ma con leggende diverse, sembra documentato già per l'età augustea (G.F. CARTER – P. PETRILLO SERAFIN, *Die-link studies and the number of dies of Augustan quadrantes, ca. 5 B.C.*, in "Actes du 9ème Congrès international de numismatique" (Berne, septembre 1979), Louvain-la-Neuve (Luxembourg) 1982, p. 305.

## TAV. I

La c.d. *lex de imperio Vespasiani* nel facsimile di C.I.L. VI 930 [p.167]

FOEDVSVE · CVM QVIBVS · VOLET · FACERE · LICEAT ITA VTI LICVIT · DIVO · AVG  
 TI · IVLIÓ · CAESARI · AVG · TIBERIOQVE · CLAVDIO · CAESARI AVG GERMANICO  
 VTIQVE EI SENATVM · HABERE / RELATIONEM · FACERE / REMITTERE · SENATVS  
 CONSVLTA · PER RELATIONEM · DISCESSIONEMQVE · FACERE · LICEAT /  
 5 ITA · VTI · LICVIT · DIVO · AVG · TI · IVLIO · CAESARI · AVG · TI · CLAVDIO · CAESARI  
 AVGVSTO · GERMANICÓ /  
 VTIQVE · CVM · EX VOLVNTATE · AVCTORITATEVE · IVSSV · MANDATVVE · EIVS /  
 PRAESENTEVE · EO · SENATVS · HABEBITVR · OMNIVM · RERV · IVS PERINDE  
 HABEATVR · SERVETVR · AC SI · E · LEGE · SENATVS · EDICTVS · ESSET · HABERETVRQVE  
 10 VTIQVE · QVOS · MAGISTRATVM · POTESTATEM · IMPERIVM · CVRATIONEMVE  
 CVIVS · REI · PETENTES SENÁTVI · POPVLOQVE · ROMANO · COMMENDAVERIT  
 QVIBVSQVE · SVFFRAGATIONEM · SVAM · DEDERIT · PROMISERIT · EORVM /  
 COMITÍIS · QVIBVSQVE · EXTRA · ORDINEM · RATIO · HABEATVR  
 VTIQVE · EI · FINES · POMERÍI · PROFERRE · PROMOVERE · CVM EX RE PVBLICA  
 15 CENSEBIT · ESSE · LICEAT · ITA · VTI · LICVIT · TI · CLAVDIO · CAESARI · AVG  
 GERMANICO  
 VTIQVE · QVAECVNQVE · EX VSV · REI PVBLICAE · MAIESTATE · DIVINARVM  
 20 HVMARVM · PVBLICARVM · PRIVATARVMQVE RERV · ESSE · E  
 CENSEBIT · EI · AGERE · FACERE · IVS · POTESTASQVE · SIT · ITA · VTI · DIVO · AVG /  
 TIBERIOQVE · IVLIÓ · CAESARI · AVG · TIBERIOQVE · CLAVDIÓ · CAESARI /  
 AVG · GERMANICÓ · FVIT /  
 VTIQVE · QVIBVS · LEGIBVS · PLEBEIVE · SCITIS · SCRIPTVM · FVIT · NE · DIVVS · AVG /  
 TIBERIVSVE · IVLIVS CAESAR · AVG · TIBERIVSQVE · CLAVDIVS · CAESAR · AVG /  
 GERMANICVS · TENERENTVR · ÍIS · LÉGIBVS · PLEBISQVE · SCITIS · IMP · CAESAR /  
 25 VESPASIANVS · SOLVTVS · SIT · QVAEQVE · EX QVAQVE · LEGE ROGATIONE /  
 DIVVM · AVG · TIBERIVMVE · IVLIVM · CAESAREM AVG · TIBERIVMVE /  
 CLAVDIVM · CAESAREM · AVG · GERMANICVM · FACERE · OPORTVIT /  
 EA · OMNIA · IMP · CAESARI · VESPASIANO · AVG · FACERE · LICEAT  
 VTIQVE · QVAE · ANTE · HANC · LEGEM · ROGATAM · ACTA · GESTA  
 30 DECRETA · IMPERATA · AB · IMPERATORE · CAESARE · VESPASIANÓ · AVG  
 IVSSV · MANDATVVE · EIVS A QVOQVE · SVNT · EA · PERINDE · IVSTA · RATAQ  
 SINT AC SI · POPVLI · PLEBISVE · IVSSV · ACTA · ESSENT

SANCTIÓ

SI QVIS HVIVSCE · LEGIS ERGO · ADVERSVS LEGES ROGATIONES · PLEBISVE · SCITA  
 35 SENATVSVE · CONSVLTA · FÉCIT · FECERIT · SIVE · QVOD · EVM EX LEGE · ROGATIONE  
 PLEBISVE · SCITO · S · VE · C · FACERE · OPORTEBIT · NON · FECERIT · HVIVS · LEGIS  
 ERGÓ ID EI NE FRAVDI · ESTO · NEVE QVIT · OB · EAM · REM · POPVLO DARE DEBETO  
 NEVE CVI DE EA RE · ACTIO · NEVE · IVDICATIO · ESTO · NEVE · QVIS · DE · EA · RE · APVD  
 & AGL · SINITO